



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 23/02/2016 al 09/03/2016

L'Incaricato
M. Sabino

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 01/2016

OGGETTO: ricorso TAR Picerno Nicola c/ Regione Puglia + Parco Nazionale dell'Alta Murgia + Presidenza del Consiglio dei Ministri. Affidamento incarico di assistenza legale all'Avv. Sabino Persichella.

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di febbraio presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare VERONICO, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-DEC-2012-0000056 del 15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti;

- **Visto** il ricorso TAR Puglia notificato il 25/01/2016 proposto dal Sig. Nicola Picerno per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della Determinazione Dirigenziale (Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Ecologia) n. 411 del 25/11/2015; del parere nel procedimento V.I.A. espresso dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia con la nota n. 2434/2015 del 12/06/2015; della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6/11/2015;
- **Considerato** che il ricorrente ha richiesto il parere di compatibilità ambientale e l'assoggettamento a V.I.A. alla Regione Puglia, ed ha aderito al Bando pubblico per l'ottenimento dei benefici della Misura 221 del PSR FESR 2007/2013 per un progetto di imboschimento di un terreno agricolo utilizzato in gran parte a seminativo;
- **Considerato** che le motivazioni a sostegno del ricorso riguardano il presunto difetto di istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio dei prescritti pareri ed autorizzazioni e la violazione degli artt. 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 07/08/1990 nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia, Ufficio Programmazione Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.;
- **Dato atto** che le censure del ricorrente alle motivazioni addotte dall'Ente Parco a sostegno del parere negativo oggetto del ricorso, motivazioni complete e connotate da tecnicismo, risultano generiche e non meglio specificate nel merito;
- **Rilevato** che tra i controinteressati del ricorso in argomento, oltre all'Ente Parco, risulta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che entrambe le Amministrazioni sono assistite dall'Avvocatura di Stato;
- **Dato atto** che la situazione rappresentata configura possibili ragioni di contrasto tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 43, comma 3., del Regio Decreto n. 1611/1933 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), così come integrato dall'art. 11 della L. n. 103/1979, e legittima l'Ente Parco ad affidare la propria difesa a professionista del libero foro;
- **Vista** la nota n. 412 del 02/02/2016 con la quale questo Ente ha comunicato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari il ricorso TAR in questione ed il ricorrere delle condizioni per l'affidamento del patrocinio ad avvocato del libero foro, in considerazione del manifesto conflitto di interessi come sopra evidenziato;
- **Ritenuto** di affidare all'Avv. Sabino Persichella del Foro di Bari, con studio in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197; l'incarico di assistenza legale, in quanto professionista affermato e di fiducia dell'Ente, nel contenzioso in oggetto per un importo non superiore ad Euro



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

10.867,53 che trova la necessaria copertura sul capitolo 10010.0 "Spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2016, esecutivo a norma di legge;

- **Ritenuto** di poter adottare il presente provvedimento a norma dell'art. 9, comma 3. della Legge n. 394/1991 e dell'art. 6, comma 2. dello Statuto dell'Ente per le ragioni di indifferibilità e di urgenza dell'affidamento di incarico di assistenza legale ai fini della tempestiva ed efficace difesa dell'Ente nell'imminenza della fissazione della data di udienza cautelare nel procedimento specificato in oggetto;
- **Considerato** necessario trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione vigilante – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura, a norma del citato art. 43 del Regio Decreto n. 1611/1933, così come integrato dall'art. 11 della L. n. 103/1979;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

DI AFFIDARE l'incarico di assistenza legale all'Avv. Sabino Persichella, con studio in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197, per la rappresentanza e difesa dell'Ente Parco nel procedimento dinanzi al TAR Puglia - Bari - su ricorso di Picerno Nicola notificato all'Ente in data 25/01/2016, per un importo non superiore ad Euro 10.867,53 che trova la necessaria copertura sul capitolo 10010.0 "Spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2016, esecutivo a norma di legge;

DI ADOTTARE il presente provvedimento a norma dell'art. 9, comma 3. della Legge n. 394/1991 e dell'art. 6, comma 2. dello Statuto dell'Ente per le ragioni di indifferibilità e di urgenza dell'affidamento di incarico di assistenza legale ai fini della tempestiva ed efficace difesa dell'Ente nell'imminenza della fissazione della data di udienza cautelare nel procedimento specificato in oggetto, e di sottoporre il medesimo provvedimento a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Amministrazione vigilante – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La Responsabile del Servizio Affari Generali/Funzionario istruttore

dott.ssa Annabella Digregorio

Il Direttore f. f. Fabio Modesti

Il Presidente Cesare Veronico